



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G

e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bnic84500g@pec.istruzione.it



Circ. n . 8

Benevento, 14/09/2022

A tutto il personale

Agli atti

Oggetto: modalità di fruizione dei permessi brevi e gestione richiesta cambio orario, cambio turno e cambio giorno libero.

PERMESSI BREVI

Disposizioni comuni (docenti/ATA)

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di due ore.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A. (di cui fino a 18 ore per motivi personali e/o familiari e fino a 18 ore per visite, terapie mediche o esami diagnostici, ex artt. 31 e 33 del CCNL 19 aprile 2018); per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Personale docente

Il permesso breve spetta a tutti i docenti, con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario. Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d'insegnamento. Ciò significa che se un docente della scuola secondaria di primo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico, un docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico ed un docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico. I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione (art. 16 del CCNL del 27 novembre 2007), devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (esempio: se un docente ha in un giorno 5 ore di lezione, può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio; il recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell'art. 16, comma 3 del CCNL del 27 novembre 2007, che recita: "il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso". E' importante sapere che c'è l'obbligo contrattuale che impone, **C.V.**



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G



e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bnic84500g@pec.istruzione.it

per il recupero di queste ore, la priorità di svolgerle nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse. Un'altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per il permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.

Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.

Disposizioni per la modalità di richiesta

I permessi brevi dovranno essere richiesti, da parte dei docenti, compilando i rispettivi moduli in formato digitale, presenti sul registro elettronico AXIOS, "Segreteria Digitale" - "Sportello Digitale" ed informando contestualmente la docente referente di sede/plesso (o, in sua assenza, la vice referente di sede/plesso), che provvederà alle sostituzioni ed ai recuperi delle ore di servizio non prestate.

Il personale ATA dovrà presentare la richiesta in formato cartaceo alla DSGA, che provvederà ad informare il Ds, per la verifica e la sottoscrizione, ed alla gestione dei recuperi.

CAMBIO ORARIO, CAMBIO TURNO E CAMBIO GIORNO LIBERO

Docenti.

I docenti faranno riferimento, tramite compilazione modulistica in formato digitale presente sul Registro elettronico (nelle modalità sopra descritte in riferimento ai permessi brevi), alla docente referente di sede/plesso, la quale gestirà in autonomia le modifiche richieste.

ATA.

Il personale ATA dovrà presentare la richiesta in formato cartaceo alla DSGA, che provvederà ad informare il Ds, per la verifica e la sottoscrizione.

Il Dirigente scolastico

F.To Prof. Edoardo Citarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993

C.V.